

Mercoledì 12 giugno 2002

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

Emendamento 9

Articolo 82, paragrafo 5

Ognuno dei gruppi politici non rappresentati in seno alla delegazione **può** inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione.

Ognuno dei gruppi politici **e i deputati non iscritti** non rappresentati in seno alla delegazione **possono** inviare un rappresentante a ogni riunione preparatoria interna della delegazione.

P5_TA(2002)0307**Motivazione degli emendamenti (modifica del regolamento)**

Decisione del Parlamento europeo recante modifica del regolamento del Parlamento europeo per quanto concerne le disposizioni che disciplinano la motivazione degli emendamenti (1999/2195(REG))

Il Parlamento europeo,

- vista la lettera della sua Presidente in data 27 ottobre 1999,
- visti gli articoli 180 e 181 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A5-0306/2000),

1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche che seguono;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

Emendamento 1

Articolo 139, paragrafo 1, comma 3 bis (nuovo)

Gli emendamenti ai documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 60, paragrafo 1, possono essere corredati di una breve motivazione. Tale motivazione è redatta sotto la responsabilità dell'autore e non è posta in votazione.

Emendamento 2

Articolo 159, paragrafo 3, lettera a)

- a) gli eventuali progetti di emendamento alla proposta, **unitamente a brevi motivazioni per tali emendamenti;**
- a) gli eventuali progetti di emendamento alla proposta, **corredati, se del caso, di brevi motivazioni, che sono redatte sotto la responsabilità del relatore e non sono poste in votazione;**

Mercoledì 12 giugno 2002

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

Emendamento 3

Articolo 162, paragrafo 2

2. Il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, ***nel caso di testi legislativi, o elementi da includere nella proposta di risoluzione della commissione competente per il merito nel caso di testi non legislativi.*** La commissione competente per il merito li pone in votazione. ***Se necessario la commissione può presentare brevi giustificazioni scritte sulle proposte presentate nel parere.***

2. ***Nel caso dei documenti di carattere legislativo di cui all'articolo 60, paragrafo 1,*** il parere contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, ***corredate, se del caso, di brevi motivazioni.*** ***Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del relatore per parere e non sono poste in votazione.*** ***Se necessario, la commissione può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme.***

Nel caso dei testi non legislativi, il parere contiene elementi da includere nella proposta di risoluzione della commissione competente per il merito.

La commissione competente per il merito pone in votazione ***tali proposte di modifica o elementi.***

Emendamento 4

Articolo 181, paragrafo 1, comma 1

1. Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati.

1. Ciascun deputato può proporre modifiche al presente regolamento e ai suoi allegati, ***corredate, se del caso, di una breve motivazione.***